

# *Commissione Nazionale per la Formazione Continua*

## **LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA**

**VISTO** il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e in particolare l'art. 16-ter istitutivo della Commissione nazionale per la formazione continua;

**VISTO** l'articolo 92, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni;

**VISTO** l'Accordo stipulato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 1° agosto 2007, concernente il "*Riordino del sistema di formazione continua in medicina*" (Rep. Atti n. 168/CSR);

**VISTO** l'articolo 2, comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in base al quale i contributi alle spese previsti al citato articolo 92, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali ai fini della copertura degli oneri dalla stessa sostenuti, ivi incluse le spese di funzionamento della suddetta Commissione e degli ulteriori organismi previsti dal citato Accordo del 1° agosto 2007;

**VISTO** l'Accordo stipulato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 5 novembre 2009, concernente "*Il nuovo sistema di formazione continua in medicina - Accreditemento dei Provider ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività realizzate all'estero, liberi professionisti*" (Rep. Atti n. 192/CSR);

**VISTO** l'Accordo stipulato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 19 aprile 2012, concernente "*Il nuovo sistema di formazione continua in medicina - Linee guida per i manuali di accreditemento dei provider, albo nazionale dei provider, crediti formativi triennio 2011/2013, federazioni, ordini, collegi e associazioni professionali, sistema di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità, liberi professionisti*" (Rep. Atti n. 101/CSR);

**VISTO** l'Accordo (di seguito "Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017") stipulato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 2 febbraio 2017, sul documento "*La formazione continua nel settore Salute*" (Rep. Atti n. 14/CSR) e, in particolare, l'art. 8, lett. 1), ove si prevede che la Commissione nazionale promuove iniziative per favorire l'adesione dei professionisti sanitari al sistema di formazione continua;

**VISTO** il Manuale nazionale di accreditemento per l'erogazione di eventi ECM, approvato dalla Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione del 25 ottobre 2018, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del citato Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017;

**VISTO** il Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, approvato dalla

Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione del 25 ottobre 2018, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del citato Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017;

**VISTO** l'art. 31 dell'Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017, che prevede che i criteri per l'assegnazione dei crediti alle attività E.C.M. costituiscono allegato all'Accordo medesimo;

**VISTA** la delibera sull'obbligo formativo per il triennio 2020-2022 approvata dalla Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione del 18 dicembre 2019;

**VISTO** il decreto ministeriale del 26 marzo 2013 sul "*Contributo alle spese dovuto dai soggetti pubblici e privati e dalle società scientifiche che chiedono il loro accreditamento per lo svolgimento di attività di formazione continua ovvero l'accreditamento di specifiche attività formative promosse o organizzate dagli stessi ai fini dell'attribuzione dei crediti formativi*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 agosto 2013 n. 185;

**VISTO** il decreto ministeriale del 17 aprile 2019 con cui è stata ricostituita, presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, la Commissione nazionale per la formazione continua per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 16-ter, comma 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni;

**CONSIDERATO** che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

**VISTA** la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

**VISTO** il comunicato relativo alle "Modifiche straordinarie ad eventi e congressi" che, in attuazione delle richiamate disposizioni di legge, a fronte delle numerose richieste di chiarimento pervenute dai provider e al fine di agevolare efficacemente la formazione a distanza, è stato pubblicato sul sito AGENAS il 15/04/2020;

**VISTO** il comunicato relativo ad "Eventi di formazione a distanza o videoconferenza e sponsorizzazioni" che, in attuazione delle richiamate disposizioni di legge, a fronte delle numerose richieste di chiarimento pervenute dai provider e al fine di agevolare efficacemente la formazione a distanza, è stato pubblicato sul sito AGENAS il 14/05/2020

**VISTA** la delibera adottata dalla Commissione nazionale per la formazione continua in data 10 giugno 2020 in materia di emergenza Covid-19;

**VISTO** l'avviso relativo alla emergenza epidemiologica Covid-19, pubblicato sul sito web di AGENAS in data 29 ottobre 2020;

**VISTA** la delibera adottata dalla Commissione nazionale per la formazione continua il 4 febbraio 2021, in materia di emergenza Covid-19 e s.m.i.;

**CONSIDERATO** che la Commissione nazionale per la formazione continua ritiene che le


esigenze che giustificano lo svolgimento di eventi con connessione individuale a distanza, anche connesse alla pandemia tutt'ora in corso, prescindono dalla sussistenza dello stato di emergenza

### **DELIBERA**

1. Fino al 31 dicembre 2022 gli eventi ECM erogati nella tipologia formativa Residenziale possono essere svolti in modalità RES-videoconferenza per gli utenti che si connettono individualmente.
2. Per gli eventi erogati in modalità RES-videoconferenza, il provider comunica all'Ente accreditante il link dell'evento o le credenziali di accesso per consentire eventuali verifiche.

Roma, 24 marzo 2022

Il Segretario  
della Commissione nazionale  
per la formazione continua  
(dott.ssa Olinda Moro)



Il Vice Presidente  
della Commissione nazionale  
per la formazione continua  
(dott. Filippo Anelli)

